Dott. Avv. LUIGI BORSARO
STUDIO COMMERCIALISTA

INFORMATIVA N. 19 / 2021 **Ai gentili Clienti dello Studio**

Oggetto: **NUOVO LIMITE PER I PAGAMENTI IN CONTANTI DAL 01/01/2022**

Riferimenti Legislativi: **Art. 18, D.L. 124/2019**
Art. 49, comma 3-bis, D. Lgs. 231/2007
Art. 63, comma 1-ter, D. Lgs. 231/2007
D.L. 16/2012
Art. 32, DPR 600/1973

L'art. 18 del D.L. 124/2019 ha ridotto la soglia per i trasferimenti di denaro **contante** e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, che passa da 2.000,00 a **1.000,00 Euro** a decorrere **dal 01/01/2022**.

A partire dal 01/01/2022, **non sarà più possibile** effettuare pagamenti in contanti tra soggetti diversi in un'unica soluzione di importo **pari** o **superiore** a 1.000,00 Euro.

Con il nuovo limite, pertanto, l'operazione di trasferimento di denaro da un soggetto all'altro potrà avvenire:

- in **contanti fino a 999,99 Euro**;
- mediante l'utilizzo di **strumenti tracciabili** (*bonifico bancario, carta di debito, carta di credito*) a partire **da 1.000,00 Euro**.

La limitazione riguarda il valore oggetto di trasferimento considerato complessivamente, trovando applicazione anche per le c.d. *"operazioni frazionate"*, ovvero per i pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati.

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA

www.luigiborsaro.it studio@luigiborsaro.it

Via Albere 25 37138 Verona Tel. +39 045 576066 - 576305 Fax +39 045 578162 Part. IVA 0016271 023 0 Cod. Fisc. BRS LGU 44H21 A7370

SANZIONI

L'art. 18 del D.L. 124/2019 è intervenuto anche sulla disciplina sanzionatoria relativa ai trasferimenti in contanti in misura superiore al limite, rimodulando il minimo edittale così come era previsto dall'art. 63 del D. Lgs. 231/2007.

Per le violazioni commesse e contestate **dal 01/01/2022**, fatta salva l'efficacia degli atti, è prevista l'applicazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 50.000,00 Euro**.

Nella violazione sono coinvolti sia il soggetto che effettua il pagamento, sia quello che lo riceve.

PRELEVAMENTI / VERSAMENTI NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Le operazioni di prelievo o di versamento in contanti di importi non coerenti con il profilo di rischio assegnato al soggetto sono considerate sospette e comportano la **segnalazione dell'operazione** stessa agli organi competenti per **accertamenti ai fini dell'antiriciclaggio**, anche se non venisse superata la *"soglia puntuale"* di 15.000,00 Euro stabilita dall'art. 41, comma 1, D. Lgs. 231/2007.

PRELEVAMENTI IN CONTANTI – ACCERTAMENTO FISCALE

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che è possibile effettuare prelievi o versamenti bancari di importo superiore al nuovo limite stabilito per le operazioni in contanti, poiché tali operazioni non configurano un trasferimento tra soggetti diversi e non danno luogo ad alcuna violazione.

Tuttavia, in relazione ai **soli prelevamenti**, il D.L. 193/2016 prevede un limite di 1.000,00 Euro giornalieri, e di 5.000,00 Euro mensili, al di sopra del quale opera la presunzione di prelievi non giustificati ai fini dell'**accertamento fiscale**.

www.luigiborsaro.it studio@luigiborsaro.it
Via Albere 25 37138 Verona Tel. +39 045 576066 - 576305 Fax +39 045 578162 Part. IVA 0016271 023 0 Cod. Fisc. BRS LGU 44H21 A7370

A T T E N Z I O N E

L'art. 32, comma 1, DPR 600/1973 stabilisce inoltre che, limitatamente ai **soggetti imprenditori**, per prelevamenti oltre la soglia mensile, l'organo di controllo possa considerare come **ricavi** i prelevamenti non giustificati, qualora il contribuente non sia in grado di dimostrare che tali importi risultano dalle scritture contabili.

VERSAMENTI IN CONTANTI – ACCERTAMENTO FISCALE

Non sussiste alcun limite di importo, ai fini dell'**accertamento fiscale**, per i **versamenti** in contanti, ma è essenziale che il soggetto sia in grado di giustificare tutti gli importi oggetto di versamento.

Nel caso in cui il soggetto non giustifichi in modo adeguato i versamenti, gli stessi saranno posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dalla legge.

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER QUALSIASI CHIARIMENTO.

Verona, 30/12/2021

Distinti saluti *Avv. Luigi Borsaro*

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA

www.luigiborsaro.it studio@luigiborsaro.it

Via Albere 25 37138 Verona Tel. +39 045 576066 - 576305 Fax +39 045 578162 Part. IVA 0016271 023 0 Cod. Fisc. BRS LGU 44H21 A7370